

# **COMUNE DI PIAZZA BREMBANA**

## PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA** 

## Determinazione

N. generale	36	N. settoriale	36	Data	04.03.2024





# PNC PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'E.R.P."

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMUNE DI PIAZZA BREMBANA. CUP G69J21016140002 CIG 951165305E. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A DITTA GHERARDI FULVIO.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con provvedimento del Sindaco, veniva affidata al sottoscritto la responsabilità del servizio in argomento, ai sensi degli artt. 50, comma 10, 107 e 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

#### Dato atto che:

con delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 29.09.2022 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione, miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati a servizi abitativi pubblici in Comune di Piazza Brembana – CUP G69J21016140002, redatto dal geom. Calvetti Alessandro, C.F. CLV LSN 84C18 A246E, p. IVA 03469600161, con studio in Piazzatorre (BG) Via XX

Settembre, 2, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Bergamo al n. 4380, per un importo complessivo pari ad euro 1.132.423,46 di cui euro 830.555,92 per lavori (lavori soggetti a ribasso di gara pari ad euro 791.273,47 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 39.282,45) ed euro 301.867,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- per l'affidamento dei suddetti lavori, con determinazione n. 211/211 del 17/10/2022 si procedeva ad indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e delegare la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo a procedere agli adempimenti di competenza necessari per l'affidamento dei lavori in argomento, in attuazione della Convenzione sottoscritta dal Comune di Piazza Brembana e dalla Provincia di Bergamo in data 05.07.2022;
- con determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 57 in data 16.01.2023, i lavori relativi all'opera pubblica in argomento, sono stati affidati all'impresa Brozzoni s.r.l., con sede in Zogno (BG), Via Piave, 65, cod. fisc./Partita IVA n. 00274770163 per l'importo di euro 772.159,94 oltre ad IVA 22%, per un totale pari ad euro 942.035,13 IVA inclusa:
- in data 23.06.2023 Rep. n. 654 è stato stipulato il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati a servizi abitativi pubblici in Comune di Piazza Brembana CUP G69J21016140002, mediante atto pubblico, a rogito Segretario Comunale del Comune di Piazza Brembana;

Preso atto che la Ditta appaltarice, Impresa Brozzoni s.r.l., ha richiesto in data 20.02.2024 prot. n. 1018 l'autorizzazione al subappalto in favore della ditta Gherardi Fulvio, con sede in Costa Serina (BG), Via Europa, 44/a, cod. fisc.: GHR FLV 59P11 B113R, Partita IVA n. 01251860167, per la realizzazione dei lavori di rimozione copertura esistente, posa nuova copertura e rimozione intonaco, per un importo stimato di euro 14.800,00 oltre IVA di Legge;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di <u>servizi e forniture</u> che si intende subappaltare;

Appurato che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata affissa in copia nel sito informatico del Comune il 07.03.2024 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, sino al 22.03.2024.

Dalla Sede Comunale, lì 07.03.2024	4	
		IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to VINCENZO dr. DE FILIPPIS)
Esecutiva il 07.03.2024		
Consegnata copia al Sindaco in data	07.03.2024	
		IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to VINCENZO dr. DE FILIPPIS)
		appent strongeristinden .
COPIA CONFORME ALL'ORIGIN		BERA PER USO AMMINISTRATIVO
Lì 07.03.2024	E OF PIARY	IL FUN <b>ZIONARIO I</b> NCARICATO
	Section 1820	

- ha trasmesso, con nota acclarata al prot. 1018 in data 20.02.2024, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al <u>Codice dei Contratti</u> e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;
- tale ultima dichiarazione è stata verificata tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23;

Verificato altresì che, ai sensi del comma 16 del citato art. 119:

l'affidatario che intende avvalersi del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

#### Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- ritenuto che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.

#### Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 in data 30.12.2023, avente ad oggetto: "Bilancio annuale di previsione 2024/2025/2026 e relativi allegati. Esame ed approvazione", esecutiva ai sensi di Legge;
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 in data 23.02.2024, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 art. 3, comma 4, d.lgs. 23.06.2011, n. 118 e contestuale variazione al Bilancio 2024-2026", esecutiva ai sensi di Legge;

#### Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;

Vista la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma del D.lvo 18.08.2020 n. 267 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1. Di autorizzare, per quanto argomentato in premessa nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, l'impresa BROZZONI s.r.l., con sede in Zogno (BG), Via Piave, 65, cod. fisc./Partita IVA n. 00274770163 a subappaltare alla ditta Gherardi

Fulvio, con sede in Costa Serina (BG), Via Europa, 44/a, cod. fisc.: GHR FLV 59P11 B113R, Partita IVA n. 01251860167, la realizzazione dei lavori di rimozione copertura esistente, posa nuova copertura e rimozione intonaco, per un importo stimato di euro 14.800,00 di cui euro 800,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;

- 2. DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
- 3. DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:
- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
- 4. DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 CDC, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
- 5. DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 CDC:
- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- 6. DI DISPORRE sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- 7. DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL/DEC per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
- 8. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- 9. DI PUBBLICARE il presente atto secondo le previsioni dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"..
- 10. Di dare atto che a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dr. Vincenzo De Filippis, Responsabile dell'area tecnica. Delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 29.09.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to VINCENZO dr. DE FILIPPIS)